



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 3 marzo 2004

Deliberazione n.7/2004

OGGETTO: ADOZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE PRIORITA' D'INTERVENTO AI SENSI DELL'ART.44 DEL D. LGS. 152/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO

- la legge 18 maggio 1989, n.183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, l'art.17 della suddetta legge, relativo a "*valore, finalità e contenuti del piano di bacino*";
- il DPCM 10 agosto 1989, recante "*Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po*";
- la legge 2 maggio 1990, n.102, ed in particolare l'art.8, comma 1, che prevede l'adeguamento, a cura dell'Autorità di bacino, delle concessioni d'acqua per la produzione di energia elettrica dei bacini di cui all'art.3, comma 1 della stessa legge, per le finalità di cui all'art.3, comma 1, lett. i, della legge 18 maggio 1989, n.183;
- la Direttiva del Consiglio Europeo n.271 del 21 maggio 1991, concernente "*il trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE)*";
- in particolare, l'art.5 della suddetta direttiva, relativo all'individuazione delle aree sensibili da parte degli Stati membri ed i trattamenti depurativi da garantire in tali aree;
- la legge 5 gennaio 1994, n.36 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", in particolare l'art.3 che stabilisce compiti dell'Autorità di bacino in materia di bilancio idrico;
- il D.P.C.M. 4 marzo 1996 n.47, "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", in cui sono riportate indicazioni circa le funzioni del bilancio idrico;
- il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 "*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla*



protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e successive modifiche e integrazioni;

- in particolare gli artt.22, 32 e 44 del suddetto Decreto Legislativo, relativi al bilancio idrico, agli scarichi di reflui urbani in aree sensibili e ai piani regionali di tutela delle acque;
- il DPCM 24 maggio 2001, recante "*Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*";
- il Decreto Ministeriale 12 giugno 2003, n.185, "*Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*";

RICHIAMATE

- la propria Deliberazione n.6/92 del 6 agosto 1992, recante "*Norma operativa e criteri per l'adeguamento delle concessioni idroelettriche in Valtellina e bacini limitrofi ex lege n.102/90 art.8, commi 1 e 3*";
- la propria Deliberazione n.19 del 9 novembre 1995, recante l'approvazione del "*Programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali*";
- la propria Deliberazione n.15/2001 del 31 gennaio 2001, recante l'adozione del "*Progetto di Piano stralcio per il controllo dell'Eutrofizzazione*";
- la propria Deliberazione n. 7/2002 del 13 marzo 2002, recante l'adozione di "*Obiettivi e priorità d'intervento per la redazione dei piani di tutela delle acque*";

RICHIAMATI INOLTRE

- gli adempimenti previsti dalle leggi sopra citate, tra i quali, in particolare:
 - l'individuazione di obiettivi strategici di bacino entro il 31/12/2001, rispetto ai quali impostare i Piani di tutela delle acque (art.44 del D. Lgs. 152/99);
 - la definizione dei criteri di priorità degli interventi connessi alla realizzazione dei Piani di tutela delle acque (art.44 del D. Lgs. 152/99);
 - la definizione delle condizioni di equilibrio del bilancio idrico (art.22 del D. Lgs. 152/99);
 - l'individuazione delle misure relative alle modalità d'uso della risorsa idrica a scala di bacino idrografico necessarie ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili e i fabbisogni per i diversi usi (art.3 della L. 36/94);
 - l'individuazione di aree sensibili e la designazione di ulteriori aree sensibili da parte delle Regioni, sentita l'Autorità di bacino, che devono soddisfare i requisiti dell'art.32 del D. Lgs. 152/99 (art.18 del D. Lgs. 152/99);
- la Sentenza della Corte di Giustizia (sesta Sezione) del 25 aprile 2002, in merito al ricorso presentato dalla Commissione delle Comunità Europee il 26 ottobre 2000, che condanna la Repubblica Italiana alle spese, non avendo provveduto affinché, entro il 31 dicembre 1998, gli scarichi delle acque reflue urbane della città di Milano, all'interno di un bacino drenante pertinente alle aree "delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro", definite come aree sensibili ai sensi dell'art.5



della Direttiva 91/271/CE, fossero sottoposti ad un trattamento più spinto di quello secondario o equivalente previsto dall'art.4 di detta direttiva;

- le osservazioni e le risposte da formulare al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee nei confronti della Repubblica Italiana ai sensi dell'art.226 del Trattato CE in relazione alla procedura di infrazione 2002/2124 del 9 luglio 2003, per violazione dell'art.5, comma 1, della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

PREMESSO CHE

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della legge 18 maggio 1989, n.183;
- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l'Autorità di bacino del fiume Po;
- l'art.17 della citata legge 18 maggio 1989, n.183 – come modificato dall'art.12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 – prevede, al comma *6ter*, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- in attuazione del menzionato art.17, comma *6ter* della legge 183/1989, questo Comitato, con propria Deliberazione n.19 del 9 novembre 1995, ha approvato il "Programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali";
- l'art.18 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni designa il Delta del Po e le aree costiere dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro area sensibile e che il bacino del fiume Po costituisce il bacino drenante di tale area;


CONSIDERATO CHE

- con DPCM 24 maggio 2001 è stato approvato il "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI) " ed è prevista la prossima adozione del "Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta";
- il D. Lgs. 152/99, all'art.44 prescrive che " entro il 31 dicembre 2001 le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e interregionale, sentite le Province e le Autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi a scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi";
- con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.15/2001 del 31 gennaio 2001 è stato adottato il "Progetto di Piano stralcio per il controllo dell'Eutrofizzazione" che, con riferimento al fenomeno della trofia delle acque interne e del Mare Adriatico, definisce obiettivi e priorità d'intervento a scala di bacino;
- la legge 36/94, all'art.3, commi 1 e 2, prescrive quanto segue: "l'Autorità di Bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di



cui agli articoli 1 e 2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di Bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse”;

- con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.7/2002 del 13 marzo 2002 sono stati adottati in via preliminare, nell'attesa di sentire le Province e le Autorità d'ambito, ai sensi dell'art.44 del D. Lgs. 152/99, gli obiettivi e priorità d'intervento per la redazione dei piani di tutela delle acque, composti dal “Piano stralcio per il controllo dell'Eutrofizzazione”, dagli “Obiettivi di qualità definiti ai sensi dell'art.44 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche: completamento”, dai “Criteri di regolazione delle portate in alveo”, finalizzati alla quantificazione del deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua del bacino padano e alla regolamentazione dei rilasci delle derivazioni da acque correnti superficiali, di cui agli allegati A e B della citata deliberazione;
- con la medesima Deliberazione n.7/2002 del 13 marzo 2002 è stato, inoltre, demandato alle Regioni di sentire le Province e le Autorità d'ambito in merito agli obiettivi e priorità d'intervento adottati, definiti nella medesima deliberazione;
- acquisiti i pareri delle Regioni sulla Deliberazione C.I. n.7/2002, l'Autorità di Bacino intende approvare gli obiettivi e priorità d'intervento per la redazione dei piani di tutela delle acque, di cui alla Deliberazione citata, composti dal Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione, dagli “Obiettivi di qualità definiti ai sensi dell'art.44 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche: completamento”, di cui all'allegato A della presente deliberazione, dai “Criteri di regolazione delle portate in alveo”, finalizzati alla quantificazione del deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua del bacino padano e alla regolamentazione dei rilasci delle derivazioni da acque correnti superficiali, riportati nell'allegato B della presente deliberazione;
- l'Autorità di Bacino intende rispondere agli obblighi che scaturiscono dalla sentenza della Corte di Giustizia e dal parere motivato della Commissione delle Comunità Europee attraverso la disposizione di obbligo per i piani di tutela delle acque di attuare misure in grado di assicurare l'abbattimento di almeno il 75 % di fosforo totale e di almeno il 75 % di azoto totale all'intero bacino drenante afferente alle aree sensibili ai sensi dell'art.5, comma 4 della Direttiva 91/271/CE e di massimizzare, come strumento di riduzione dei nutrienti scaricati nei corpi idrici superficiali, il riutilizzo delle acque reflue ai sensi del DM 185/2003;
- l'attuazione di tali misure dovrà avvenire nell'ambito dei Piani di Tutela che le Regioni dovranno adottare entro il 31 dicembre 2003 ai sensi dell'art.44 del D. Lgs. 152/99;
- l'art.2 del DM 12 giugno 2003 n.185 prevede al comma 4 che le norme e le misure tecniche del regolamento costituiscano, con particolare riferimento alle aree sensibili di cui all'art.18 del D. Lgs. 152/99 e successive e modifiche ed integrazioni, parte integrante dei Piani di Tutela delle Acque e debbano essere inserite nei predetti Piani ai sensi dell'Allegato 4 del citato Decreto legislativo;



ACQUISITI

- i pareri sulla Deliberazione del Comitato Istituzionale n.7/2002 del 13 marzo 2002 da parte delle Regioni, delle Province e delle Autorità d'Ambito competenti ai sensi dell'art.44 del D. Lgs. 152/99 e dell'art.6 della deliberazione citata;
- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico, nel corso della seduta del 23 febbraio 2004, in relazione agli allegati alla presente deliberazione;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e acquisito

DELIBERA**ART.1**

Sulla base delle conoscenze disponibili relative alle criticità del bacino del fiume Po, sono adottati in via definitiva, ai sensi dell'art.44 del D. Lgs. 152/1999, gli obiettivi e le priorità d'intervento a scala di bacino, cui devono attenersi i Piani di tutela delle acque, definiti dai seguenti documenti:

1. Il "*Progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione*", che definisce gli obiettivi e le priorità degli interventi su scala di bacino per il controllo della trofia delle acque;
2. Gli "*Obiettivi di qualità definiti ai sensi dell'art.44 del D.lgs.152/99 e successive modifiche: completamento*", di cui all'allegato A della presente deliberazione, che definiscono gli obiettivi di qualità relativi a BOD₅, COD e azoto ammoniacale;
3. I "*Criteri di regolazione delle portate in alveo*", finalizzati alla quantificazione del deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua del bacino padano e alla regolamentazione dei rilasci delle derivazioni da acque correnti superficiali", riportati nell'allegato B della presente deliberazione. L'applicazione del DMV deve essere graduale e progressiva, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, e accompagnata dalle misure di monitoraggio necessarie per la rilevazione degli effetti conseguiti. Si dà mandato al Comitato Tecnico di predisporre un progetto di monitoraggio finalizzato alla valutazione degli effetti dell'applicazione del DMV.


I suddetti obiettivi e priorità sono soggetti a revisione periodica, di concerto con le Regioni, sulla base dei risultati conseguenti all'attuazione dei Piani di tutela delle acque e alle risultanze dei monitoraggi quali - quantitativi delle acque.

ART.2

I "*Criteri di regolazione delle portate in alveo*" di cui all'Allegato B costituiscono a tutti gli effetti anche adempimenti rispetto a quanto previsto dalla deliberazione del Comitato Istituzionale n.6/92 citata, e revisione della regola operativa approvata in via sperimentale con la medesima Deliberazione.

ART.3

Si dispone che, nei Piani di Tutela delle acque, le Regioni attuino le misure in grado di assicurare l'abbattimento di almeno il 75 % di fosforo totale e di almeno il 75 %



dell'azoto totale, così come previsto dall'art.5, comma 4, della Direttiva 91/271/CEE all'interno della porzione di territorio di propria competenza, bacino drenante afferente alle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro".

ART.4

Si dispone che nei Piani di Tutela delle Acque le Regioni effettuino, ove non vi abbiano provveduto, la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola qualora ricorrano le condizioni previste dal Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 nella parte in cui esso costituisce atto di recepimento della Direttiva 91/676/CEE, in relazione alla vulnerabilità delle acque riscontrata dall'attività di monitoraggio.


ART.5

Si dispone che nei Piani di Tutela delle acque, le Regioni incentivino, come strumento di riduzione dei nutrienti (azoto e fosforo) scaricati nei corpi idrici superficiali, il riutilizzo delle acque reflue urbane ai sensi del Decreto Ministeriale 12 giugno 2003, n.185.

ART.6

Il recepimento delle predette disposizioni nei Piani di Tutela delle acque costituisce requisito per l'espressione, da parte del Comitato Istituzionale, del parere vincolante di cui all'art.44, comma 5 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152. Qualora le Regioni non applichino tali disposizioni nei Piani di Tutela, l'Autorità di bacino provvederà, ai sensi dell'art.17 comma 6bis della legge n.183/1989, ad adottare le opportune misure di salvaguardia nel rispetto del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, che recepisce le Direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE.

Il Segretario Generale
(Dott. Michele Presbitero)



Il Presidente
(On.le Altero Malteoli)

